

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 156**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti  
di ricerca»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 novembre 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 89/09

Roma, 25 NOV 2009

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, limitatamente all'articolo 17, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*Luigi Di Maio*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è volto alla riorganizzazione degli organi e dell'articolazione interna degli Enti di ricerca al fine di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare la ricerca scientifica e garantire agli Enti preposti una maggiore autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione delle rispettive risorse umane e finanziarie.

Lo schema attua gli obiettivi individuati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165:

- promuovere e razionalizzare le attività di ricerca,
- garantire la trasparenza e l'autonomia degli enti pubblici nazionali di ricerca,
- riordinare gli organi statutari degli enti di ricerca e ridurre il numero dei componenti.

Tale provvedimento rende gli enti di ricerca, vigilati dal MIUR, pienamente responsabili della loro attività. Dispone, infatti, la programmazione dell'attività dell'ente in buona parte sulla base della propria autonomia e ne prevede il finanziamento in base alla valutazione premiale delle attività svolte. Impone agli enti di programmare e gestirsi autonomamente, nel rispetto degli obiettivi del Programma Nazionale di Ricerca (PNR) e di rispondere all'Agenzia Nazionale di Valutazione della qualità dei risultati conseguiti e dell'efficacia delle attività istituzionali svolte. Pone i presupposti per una gestione ancor più produttiva, efficace ed affidabile dei finanziamenti pubblici destinati agli enti di ricerca, i quali dovranno nei fatti, non solo nelle dichiarazioni e programmi, essere adeguati per costituire un reale investimento nella crescita delle conoscenze e, conseguentemente, nella crescita economica e culturale del Paese.

Completa l'assetto di responsabilizzazione degli enti nella gestione con il metodo di nomina governativa dei vertici dell'Ente (presidenti e parte dei consigli di amministrazione). Tale metodo di nomina, da un lato valorizza l'aspetto manageriale dell'incarico, ma dall'altro è innovativo e garante dell'alto profilo scientifico del componente dell'organo di vertice dell'ente.

Tutto ciò in attuazione della legge delega, che stabilisce la nomina governativa del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, data la qualità di organi di governo dell'Ente, debba avvenire tra soggetti ricompresi in rose di candidati individuate da appositi comitati di selezione, i quali dovranno basare le loro scelte unicamente in base alla rispondenza a requisiti di elevato profilo scientifico e competenze tecnico-scientifiche.

Il provvedimento si compone di 18 articoli, divisi in due Capi.

**Il Capo I** reca disposizioni relative agli Enti di Ricerca nazionali.

### Articolo 1

L'articolo 1 declina gli obiettivi, espressi dalla legge delega e contiene le definizioni.

### Articolo 2

L'articolo 2 attribuisce al provvedimento importanza storica, in quanto non si limita a prefigurare l'ennesima riforma degli enti di ricerca, ma interviene per



conferire agli enti l'autonomia statutaria riconosciuta dalla Costituzione, da attuarsi con il coinvolgimento dei ricercatori dell'ente e in coerenza con l'insieme dei principi generali della Carta europea dei ricercatori, che specifica i requisiti, il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e di chi li finanzia e assume.

Il testo in commento, pertanto, non si limita a richiamare l'articolo 3 della Costituzione sulla libertà ed autonomia della ricerca scientifica, ma sancisce che il riordino degli enti avvenga in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea, dell'11 marzo 2005. Si ricorda, a tal proposito, che gli Enti di ricerca hanno sottoscritto formale impegno a recepire nei propri ordinamenti i principi della Carta europea dei ricercatori il 13 dicembre 2005 a Roma, mentre le Università hanno siglato analogo impegno a Camerino il 7 luglio 2005.

Tale articolo conferma come è logico che sia, che è compito del Governo specificare la missione di ciascun ente di ricerca, nell'ambito dei principali indirizzi scientifici internazionali, degli obiettivi strategici dell'Unione Europea e delle esigenze primarie del Paese, come per altro indicato nella legge delega, in cui è citata la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca (PNR).

### Articolo 3

Tale articolo attribuisce (articolo 2, comma 1), agli statuti di autonomia, il compito sia di valorizzare il ruolo strategico degli Enti in ambito nazionale ed internazionale, sia di incentivare le ricerche di frontiera, le ricerche interdisciplinari, per le quali è richiesta analisi critica in modo da affrontare la complessità innovativa del sapere, anche al di là dei tradizionali confini disciplinari.

Stabilisce, inoltre, che gli statuti consentano a tutti i ricercatori di poter orientare la propria attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, godendo della libertà di pensiero ed espressione, garantita dall'articolo 21 della Cost.

Prevede, altresì, al comma 3 la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, poiché uno degli scopi della delega è la realizzazione di economie di spesa attraverso una più razionale organizzazione amministrativa e gestionale degli enti, senza trascurare l'alto profilo scientifico e professionale di essi. Tale articolo pone le basi per attuare, anche nelle organizzazioni degli enti di ricerca, i principi di efficienza, efficacia ed economicità già realizzati nella pubblica amministrazione, tenendo comunque conto delle peculiarità di oggetto di tali enti rispetto al resto settore pubblico.

L'articolo in questione, al comma 3, sancisce che, la formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, è affidata ai consigli di amministrazione di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca. Tale disposizione ha il pregio, in coerenza con la legge delega, di integrare il consiglio di amministrazione con cinque esperti, membri della comunità scientifica, che operano stabilmente nell'ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell'ente medesimo mediante modalità elettive. Il comma menzionato realizza sia una più compiuta autonomia degli Enti, sia una valorizzazione ulteriore della comunità scientifica dell'ente, quando coinvolge il ceto dei ricercatori nelle scelte istituzionali attraverso la previsione che gli statuti siano deliberati previo parere dei consigli scientifici. Questi ultimi individuano la comunità scientifica che opera nell'Ente, poiché sono costituiti dai ricercatori dell'Ente, dai tecnologi dell'Ente che svolgono



attività di ricerca e dagli studiosi esterni che sono associati all'ente con atti formali che ne prevedono un effettivo impegno a tempo pieno nelle attività scientifiche.

#### Articolo 4

L'articolo 4 prevede una ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, in base sia a strumenti di programmazione strategica preventiva, sia a valutazioni di qualità dei risultati della ricerca, di efficienza ed efficacia delle attività istituzionali effettuata dall'Anvur, che ha il compito di riferire periodicamente al Governo in proposito.

Tale articolo, al comma 2, prevede inoltre, a decorrere dall'anno 2011 al fine di sostenere la qualità dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di destinare una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al comma 1, con incrementi progressivi negli anni successivi, al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti di ricerca. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono stabiliti con decreto del Ministro di natura non regolamentare in coerenza con il potere di controllo del settore della ricerca scientifica proprio del Ministro.

#### Articolo 5

L'articolo 5 disciplina i piani triennali di attività (PTA) ed il documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, che sono adottati dai consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere favorevole dei consigli scientifici, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR.

Il PTA, inoltre, come atto generale di programmazione è oggetto di valutazione generale e controllo da parte del MIUR. Quest'ultimo, infatti, ha attribuiti dei compiti dal disegno di legge in questione, in linea, sia con la delega, sia con la legge istitutiva del ministero ha la specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Esercita, in sostanza, un potere di coordinamento dei piani triennali di attività di tutti gli enti di ricerca, in coerenza con la funzione di individuazione gli obiettivi generali del sistema della ricerca nel Programma Nazionale e del potere di ripartizione del fondo ordinario. Il Ministero, secondo l'articolo 5, ultimo comma, esercita tali poteri avvalendosi della comunità scientifica, ne conferma la centralità nell'amministrazione del settore della ricerca, da essa riceve supporto, anche individuale, attraverso, il comando o distacco, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza, di docenti o dipendenti di enti di ricerca e università inseriti nella Segreteria tecnica (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

#### Articolo 6

Tale articolo conferma l'applicazione, anche agli enti di ricerca nell'adozione dei regolamenti del personale, di amministrazione, contabilità e finanza, dei principi e delle norme di contabilità pubblica e dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare, secondo la ratio della delega avranno maggiore rilievo i principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

Pone, altresì, al comma 2, un vincolo di contenuto ai regolamenti del personale che dovranno prevedere che il consiglio di amministrazione esprima un parere non vincolante sulla validità curricolare dei dirigenti, la cui individuazione e nomina resta prerogativa dei dirigenti apicali, in base alla normativa vigente in materia. La disposizione realizza uno strumento consultivo allargando la collegialità nella selezione dei dirigenti. Non intacca però la discrezionalità e la prerogativa dei



dirigenti apicali atteso il carattere consultivo ma non vincolante del potere del consiglio.

#### Articolo 7

L'articolo 7 sancisce la procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca da parte dei competenti organi deliberativi dei singoli enti, previa a approvazione e controllo ministeriale, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, sentito anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Restano comunque applicabili le norme ed i principi in termini di autotutela previsti dalla legge n. 241/1990 che consentono in qualunque momento la rimozione di atti illegittimi.

#### Articolo 8

L'articolo 8 sancisce la componente numerica del Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca attua la delega nell'obiettivo di riduzione dei componenti dei C.d.A. e di conseguenza della spesa pubblica. Tale articolo dispone, infatti, che il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non possa superare i 5 membri per gli enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre 500 unità di personale, i 3 componenti negli altri casi. Stabilisce, inoltre, che il mandato di componente del consiglio di amministrazione e del presidente abbia la forma del decreto del Ministro, duri quattro anni e possa essere confermato una sola volta.

#### Articolo 9

L'articolo 9 reca disposizioni specifiche date le peculiarità organizzative e l'importanza istituzionale di alcuni enti: CNR, ASI e INFN.

Dispone in relazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sia sul Consiglio di Amministrazione, sia sul contenuto dello Statuto. Il primo dovrà essere costituito da cinque componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane ed uno espressione delle comunità scientifica di riferimento. Il secondo dovrà disporre di una organizzazione, che attribuisca un ruolo centrale ai dipartimenti interni. Questi ultimi costituiranno punto di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale utile in particolare nel momento attuale, in cui è necessario un ruolo di coordinamento tra Stato e Regioni poiché, in base al disposto dell'articolo 117 della Costituzione, nella materia della legislazione concorrente, rientra anche la ricerca. L'articolo in questione sancisce in relazione all'ASI che il consiglio di amministrazione sia nominato con decreto del Ministro per la durata di quattro anni, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

Detta disposizioni per INFN sul Consiglio Direttivo, riduce la composizione di due rappresentanti degli enti di livello non ministeriale e dispone l'individuazione dei componenti di nomina governativa in base alla procedura di cui all'articolo 11, sospende il rinnovo di tutti gli organi dell'Istituto fino all'emanazione dello statuto e dei nuovi regolamenti.



### Articolo 10

L'articolo 10 ha ad oggetto i consigli scientifici o tecnico-scientifici. Questi sono disciplinati dagli Statuti, che ne stabiliscono: la costituzione, la composizione, i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive e della redazione di pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica. I consigli scientifici o tecnico-scientifici vedono valorizzato il loro ruolo dagli Statuti, da un lato nell'ottica della dimensione europea e internazionale della ricerca, attraverso la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi. I consigli menzionati hanno attribuito un ruolo preponderante nella collaborazione con il sistema produttivo sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non più di sette componenti.

### Articolo 11

L'Articolo 11 introduce disposizioni sui Comitati di selezione dei presidenti e sui consigli di amministrazione. I primi vengono nominati con decreto del Ministro sono composti da un massimo di 5 persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore. I comitati di selezione fissano, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro 3 nominativi per la carica di presidente; 2 nominativi per la carica di consigliere. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero e stabilita una l'incompatibilità tra il personale del Ministero e la nomina a componente del comitato di selezione.

I secondi sono composti da tre consiglieri, di cui due, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro, il terzo è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

I consigli di amministrazione composti, invece, da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro, gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

### Articolo 12

L'articolo 12 conferma anche per gli enti di ricerca l'applicazione dei principi generali sul pubblico impiego, attraverso l'espresso richiamo all'articolo 4 ed al capo II del Titolo II del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e sul procedimento amministrativo che dovrà essere adattata dallo Statuto alle peculiarità dell'ente.

Tale articolo demanda, inoltre, agli Statuti la definizione delle attribuzioni dei consigli di amministrazione: l'approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, misure di valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti.

L'articolo menzionato prevede procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, disposizioni per facilitare la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di



ricerca e le imprese, anche al fine di favorire lo scambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.

### **Articolo 13**

L'articolo 13 introduce disposizioni sul riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale. Prevede la possibilità per gli enti di assumere, per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica nell'ambito del 3% dell'organico dei ricercatori e tecnologi e nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo nulla-osta del Ministro sulla base del parere del il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

### **Articolo 14**

L'articolo 14 prevede che entro il 31 dicembre 2010 gli enti di ricerca vigilati dal Ministero predispongano un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

### **Articolo 15**

L'articolo 15 disciplina le infrastrutture della ricerca in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse per l'intera comunità scientifica. Prevede, infatti, che gli statuti degli enti di ricerca contemplino specifiche misure e soluzioni organizzative atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilità ed internazionalizzazione.

### **Articolo 16**

L'Articolo 16 pone disposizioni relative a strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio. La norma prevede che il Ministero e gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possano promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali.

Tali fondi, peraltro, sono destinati alla realizzazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento con elevato contenuto di innovazione, con il coinvolgimento di risorse di soggetti pubblici e privati scopo, e di cofinanziamenti europei ed internazionali.

Il Capo II risponde alla necessità di ridefinire i compiti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, di seguito INVALSI, sottoposto alla vigilanza del MIUR ed è dettata dalla volontà di garantire la continuità del servizio scolastico relativamente all'aspetto fondamentale della formazione del servizio dei docenti ed al supporto dell'innovazione.





## Articolo 17

L'articolo 17 reca disposizioni sulla natura giuridica e sui compiti dell'INVALSI, richiamando la normativa vigente. Nell'ambito della costruzione del sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha competenze, tra le altre, relative allo studio e alla predisposizione di strumenti e modalità di valutazione degli apprendimenti e alla cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; sulla promozione di periodiche rilevazioni nazionali degli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale; sulla predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato; per l'assunzione di iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europei e internazionali in campo valutativo.

## Articolo 18

L'articolo 18 reca le abrogazioni, le disapplicazioni di norme e le disposizioni finali.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo, è finalizzato alla riorganizzazione degli Enti di ricerca, di seguito Enti, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso si rende necessario in ottemperanza di quanto indicato nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* relativo al riordino degli enti di ricerca e di quanto indicato dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165 recante: *"Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca"* così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*, il cui articolo 27, comma 1, lett. a), nel novellare l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 165 del 2007, ha differito il cernato riordino alla data del 31 dicembre 2009. Stante il richiamato quadro normativo si propone il riordino degli Enti, attraverso la ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, realizzando così una maggiore efficacia nell'espletamento delle singole finalità, rivolte alla promozione, al sostegno, al rilancio ed alla razionalizzazione delle attività nel settore della ricerca, nonché a garantire la formazione dei docenti e la valutazione del *"Sistema Scuola"*. Con ciò a favorire l'autonomia, la trasparenza e l'efficienza nella gestione degli Enti, mediante anche la rivisitazione degli statuti, dei regolamenti e degli organi interni degli stessi. L'intervento è coerente con il programma del Governo, atteso il quadro normativo sopra citato.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*; dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* ed in particolare dall'articolo 18 relativo al riordino degli Enti; dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante: *"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante: *"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante: *"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"*; dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante: *"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)"*; dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 recante: *"Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)"* dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 recante: *"Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*; dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante: *"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, commi da 612 a 615 con cui è stata potenziata la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007, n. 176 recante: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007 - 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari"*; dalla legge 27 settembre 2007, n. 165 recante: *"Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca"*; dalla legge 18 giugno 2009, n. 69



recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'articolo 27, comma 1, lett. a), che ha differito il riordino degli Enti alla data del 31 dicembre 2009 e dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" ed in particolare l'articolo 17 relativo al riordino degli Enti ed i conseguenti obiettivi di risparmio di spesa.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente, in quanto il provvedimento nel regolare la riorganizzazione degli Enti integra e modifica le norme vigenti in materia.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, atteso il principio della promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica sancito dall'articolo 9 della Costituzione, nonché del principio secondo cui le istituzioni, le università e le accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, sancito dall'articolo 33, comma 6, della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.**

Il provvedimento appare compatibile con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione né di provvedimenti di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Risulta essere stato presentato alla Camera dei Deputati, in data 29 aprile 2008, il disegno di legge AC 360 (*Volontà*) recante: "*Principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi, disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca*", assegnato il 15 luglio 2008 alla 7ª Commissione Cultura, in sede referente, il cui esame non è ancora iniziato.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Peraltro, il riordino degli Enti è disciplinato anche tenendo conto dei principi della Carta



europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005 per quanto attiene la ricerca.

- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del provvedimento in esame.
- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**  
Le disposizioni del provvedimento sono compatibili con gli obblighi comunitari.
- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.
- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**  
Il riordino degli Enti è disciplinato anche tenendo conto dei principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, relativa ai principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**  
Non vengono introdotte nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**  
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.**

Il provvedimento prevede all'articolo 18 (*Abrogazione e disapplicazioni di norme*), comma 1, lett. a) l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante: "*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*"; alla lett. b) l'abrogazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante: "*Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)*"; alla lett. c) l'abrogazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.



128 recante: "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)"; alla lett. d) l'abrogazione dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 recante: "Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)"; alla lett. e) l'abrogazione dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 recante: "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; ed infine alla lett. f) l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante: "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono nelle materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Le norme del provvedimento comportano atti attuativi di rango regolamentare da parte degli Enti. In particolare, l'articolo 2 (*Autonomia Statuaria*) prevede che gli Enti adottano ovvero adeguano i propri statuti ai sensi sia della legge 27 settembre 2007, n. 165 recante: "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca" e sia del provvedimento in esame e l'articolo 3 (*Statuti degli Enti di ricerca*) prevede le modalità per l'adozione dei citati statuti; l'articolo 6 prevede che gli Enti adottano i regolamenti del personale, di amministrazione, contabilità e finanza. Gli statuti ed i regolamenti degli Enti sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I regolamenti sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quelli relativi all'amministrazione, la finanza e la contabilità, mentre quelli relativi al personale sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### **A) Descrizione del quadro normativo vigente.**

Il provvedimento si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*; dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* ed in particolare dall'articolo 18 relativo al riordino degli Enti; dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante: *"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante: *"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante: *"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"*; dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante: *"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)"*; dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 recante: *"Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)"* dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 recante: *"Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*; dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante: *"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, commi da 612 a 615 con cui è stata potenziata la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007, n. 176 recante: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007 - 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari"*; dalla legge 27 settembre 2007, n. 165 recante: *"Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca"*; dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* ed in particolare l'articolo 27, comma 1, lett. a), che ha differito il riordino degli Enti alla data del 31 dicembre 2009 e dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"* ed in particolare l'articolo 17 relativo al riordino degli Enti ed i conseguenti obiettivi di risparmio di spesa.

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.**

Non risultano carenze ovvero criticità nella vigente normativa, ma la necessità di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* il cui articolo 27, comma 1, lett. a), nel novellare l'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165 recante la delega in materia di riordino degli Enti di ricerca, ha differito il riordino alla data del 31 dicembre 2009. Di talché occorre procedere ad un riordino strutturale ed organico degli Enti, che si inserisce nel più ampio contesto della previsione governativa tesa al riassetto generale della pubblica amministrazione.



**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Esigenza primaria è evitare la soppressione automatica degli Enti in caso di mancata approvazione, nei tempi previsti, dal regolamento di riordino ex articolo 27, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, che novella l'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165 in materia di riordino degli Enti. E' da evidenziare che gli Enti, nel rispetto dell'articolo 33, comma 6, della Costituzione ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, favoriscono la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi ed introducendo misure volte a favorire forme di sinergia tra loro, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, al fine di valorizzare la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale. L'intervento è teso, altresì, a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività degli Enti, nonché ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle singole risorse umane e finanziarie.

**D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.**

Il regolamento riorganizza, in modo più armonico, gli organi e l'articolazione interna degli Enti, senza stravolgere le finalità a cui sono preposti. In particolare gli obiettivi sono la promozione, il sostegno, il rilancio e la razionalizzazione delle attività nel settore della ricerca, al fine di poter garantire, nell'immediato, una maggiore autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione delle proprie risorse umane e finanziarie. Vengono, altresì, individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun Ente con un Piano triennale di attività, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea. Sono rivisitati i contingenti organici dei Consigli di Amministrazione, del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dei Consigli scientifici o tecnico-scientifici, i Comitati di selezione dei presidenti nonché dei tutti gli organismi interni agli Enti. E' previsto, altresì, un piano rivolto alla razionalizzazione della locazione degli uffici, anche tra diversi Enti, al fine di realizzare ulteriori economie di spesa. Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse umane e finanziarie, ed in termini di efficienza sulla base della maggiore celerità ed efficacia dei risultati e degli obiettivi raggiunti da ciascun Ente. Tale valutazione viene effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca, di seguito ANVUR, anche per quanto riguarda i finanziamenti attraverso la ripartizione del fondo ordinario.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti del provvedimento sono i ricercatori, i tecnologi, il personale dirigente, tecnico ed amministrativo degli Enti, i docenti universitari coinvolti nell'attività scientifica degli Enti. Destinatari indiretti sono, altresì, i docenti e gli studenti delle università e dei centri di ricerca.

## **SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

### **Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.**

Sui contenuti del provvedimento sono stati consultati gli organi direttivi degli Enti e verrà acquisito il parere e delle competenti Commissioni parlamentari. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

## **SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)**



### **Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.**

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità evidenziate e non da ultimo la soppressione degli Enti sulla base delle disposizioni già richiamate e da ultimo dell'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69 che, nel novellare l'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante la delega al Governo in materia di riordino degli Enti, ha differito il riordino alla data del 31 dicembre 2009.

## **SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

### **Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non si ravvisano opzioni alternative al provvedimento, considerato che l'adozione dello stesso è espressamente prevista dal più volte citato articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, così come novellato dall'articolo 27, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Difatti il citato articolo 1 testualmente dispone che: *"Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è stato autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca...omissis..."*. Di talché l'adozione del decreto legislativo in argomento.

## **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La misurazione degli effetti potrà essere realizzata, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, ed in termini di efficienza sul funzionamento degli organi dell'Ente e nella maggiore efficacia nella realizzazione delle rispettive finalità. Peraltro, l'ANVUR è deputata alla valutazione della qualità dei risultati di ricerca.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

I vantaggi dell'opzione scelta risiede nella circostanza che si rende più efficiente la struttura di ogni singolo Ente, con un raggiungimento efficace della missione a cui è preposto, anche tramite un miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti**

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

### **D) Comparazione con altre opzioni esaminate**

Non sono state prese in esame altre opzioni.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri gravanti sul bilancio dello Stato, ma risparmi di spesa derivanti anche dalla rimodulazione della composizione dei Consigli di Amministrazione degli Enti.

## **SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.





## SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

### A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'intervento normativo coinvolge, altresì, il Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministero dell'economia e delle finanze.

### B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

### C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vigila sugli Enti e, pertanto, segue l'impatto dell'intervento sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti, nell'impiego delle risorse umane e finanziarie, ed in termini di efficienza sul funzionamento degli organi degli stessi. Inoltre, l'ANVUR è deputata alla valutazione della qualità dei risultati di ricerca per la ripartizione del fondo ordinario finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante: *"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"* all'articolo 1, comma 2, dispone che da parte del Governo è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, il Programma nazionale per la ricerca, di seguito PNR, di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali.

L'articolo 5 del provvedimento in esame prevede l'adozione da parte degli Enti di un piano triennale di attività, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR. Detto piano di attività viene valutato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che svolge una specifica funzione di preventiva e successiva valutazione comparativa nonché di indirizzo strategico. La citata valutazione fornirà elementi utili ai fini della VIR.

#### **Referente AIR**

Renato Corosu  
Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Ufficio Legislativo  
Settore Attività del Governo  
Tel 06.5849.2961/3329  
Fax 06.5849.3958  
renato.corosu@istruzione.it



## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento, che consta di 18 articoli, dispone il riordino degli enti di ricerca con lo scopo, in base a quanto disposto dalla legge delega, di promuovere, sostenere e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia ed efficacia nella gestione degli enti anche attraverso una sostanziale riduzione dei componenti degli organi statutari degli enti.

Esso, pertanto, contiene norme ordinamentali di attuazione della delega e complessivamente non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma determina risparmi di spesa in considerazione della citata riduzione del numero dei componenti dei nuovi organi statutari. Di tali riduzioni è data dimostrazione nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente relazione.

In particolare, venendo all'analisi delle singole disposizioni del decreto legislativo si rappresenta che i primi tre articoli del medesimo disciplinano gli obiettivi del riordino e l'autonomia degli enti di ricerca che si sostanzia attraverso la predisposizione di appositi statuti, secondo quanto stabilito dalla legge delega. Tali statuti, in sede di prima applicazione, vengono formulati e deliberati dai consigli di amministrazione degli enti integrati da 5 esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente. A tale riguardo, l'articolo 3 precisa che l'integrazione di tali esperti non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lett. c) della legge delega.

L'articolo 4 prevede una specifica modalità di ripartizione di una quota pari al 7% del fondo di finanziamento degli enti di ricerca attraverso un meccanismo che permette di premiare gli enti più virtuosi sulla base di criteri individuati con apposito decreto; anche in questo caso non vi sono oneri aggiuntivi in quanto è ampiamente chiarito come si tratti di risorse già facenti parte del capitolo di finanziamento degli enti e non di risorse aggiuntive.

L'articolo 5 non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di disposizioni che regolano l'approvazione e il successivo coordinamento da parte del Ministero di documenti che fissano la programmazione triennale dell'attività degli enti di ricerca sulla base del Piano Nazionale della Ricerca. In particolare, si rappresenta la previsione della possibilità, da parte del Ministero, di avvalersi, ai fini dell'attività valutativa e di indirizzo strategico, del supporto di personale dipendente dagli enti di ricerca e dalla università in posizione di comando; tale personale, proprio perché collocato in posizione di comando dalle rispettive amministrazioni di appartenenza non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.



Analoghe osservazioni possono essere fatte per i successivi articoli 6 e 7 che disciplinano i regolamenti del personale e di amministrazione, contabilità e finanze e le procedure di adozione degli statuti e dei regolamenti medesimi.

Gli articoli da 8 a 11, invece, disciplinano la composizione e la modalità di elezione degli organi degli enti e in particolare di quelli che vengono riformati a seguito dell'attuazione della delega e cioè i consigli di amministrazione ed i consigli scientifici e tecnico-scientifici; tali riduzioni comportano un risparmio di spesa che, come sopra accennato, è analiticamente dimostrato nella tabella allegata alla relazione tecnica.

L'articolo 12 concerne l'organizzazione interna degli enti e afferma il principio della separazione tra compiti di programmazione e di indirizzo strategico degli enti, competenze e responsabilità gestionali e attività di valutazione e controllo. Sono inoltre previste specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare e responsabilizzare i dirigenti degli enti di ricerca e a favorire la mobilità tra pubblico e privato e internazionale dei dipendenti degli enti; poiché tale personale è contrattualizzato si tratta evidentemente di misure incentivanti che dovranno trovare idonea copertura nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 13 porta a sistema una norma già presente per i maggiori enti di ricerca (ASI, CNR, INFN) e che consente agli stessi di assumere, nell'ambito del 3% della dotazione organica dell'ente, ricercatori e tecnologi italiani o stranieri che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; tale disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri poiché tali assunzioni avvengono nei limiti della dotazione organica dell'ente. Inoltre, al fine di garantire la necessaria trasparenza alle suddette procedure è previsto il parere del CEPR (Comitato di esperti per la politica della ricerca) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.204/1998 e la cui esistenza è confermata dall'articolo 1, comma 1 lett.f) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.97.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano la possibilità degli enti di riorganizzare le proprie sedi di ricerca e di prevedere specifiche misure organizzative volte a favorire un utilizzo ottimale delle infrastrutture di ricerca, anche con l'obiettivo di consentire una programmazione e gestione coordinata tra tutti coloro che svolgono ricerca in Italia e con le imprese.

Con l'articolo 16 si prevede la possibilità per il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di partecipare alla creazione di fondi di investimento destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.



Per quanto concerne infine l'articolo 17, relativo all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, si fa presente che tale norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a ridefinire alcune competenze dell'Istituto.

**Tabella: risparmi derivanti dalla diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli scientifici degli enti di ricerca.**

	RIPARTO FOE 2008 QUOTA ORDINARIA	%	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (escluso i PRESIDENTI)			CONSIGLIO SCIENTIFICO			RISPARMIO COMPLESSIVO PREVISTO
			COSTO ATTUALE	COSTO RIDOTTO	RISPARMIO PREVISTO	COSTO ATTUALE	COSTO RIDOTTO	RISPARMIO PREVISTO	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1 ASI	801.173.023	38,09%	182.680	116.200	46.480	277.200	176.400	100.800	147.280
2 CNR	550.726.178	33,78%	238.639	170.385	68.154	80.000	21.000	39.000	107.154
3 INFN (1)	375.780.519	18,91%	80.500	75.306	5.194	0	0	0	5.194
4 INAF	81.594.058	5,61%	68.840	68.840	0	7.418	4.328	3.090	3.090
5 INGV	49.505.911	3,03%	74.368	74.368	0	111.552	32.538	79.018	79.018
6 INRIM	20.423.825	1,22%	62.000	37.200	24.800	10.600	8.400	2.400	27.200
7 STAZIONE ZOOLOGICA	13.879.682	0,85%	14.368	5.388	8.980	0	0	0	8.980
8 OGS	13.122.925	0,80%	79.518	39.758	39.758	0	0	0	39.758
9 AREA RSI TRIESTE	5.487.795	0,31%	32.400	8.100	24.300	0	0	0	24.300
10 INDAM	2.588.824	0,16%	12.312	6.156	6.156	0	0	0	6.156
11 MUSEO STORICO FERMI	2.083.860	0,13%	25.290	12.645	12.645	0	0	0	12.645
12 STUDI GERMANICI	788.685	0,05%	11.800	8.850	2.950	0	0	0	2.950
<b>TOTALE</b>	<b>1.630.122.811</b>		<b>862.613</b>	<b>623.196</b>	<b>239.417</b>	<b>468.888</b>	<b>242.662</b>	<b>224.308</b>	<b>463.723</b>

**Il provvedimento comporta, pertanto, un risparmio complessivo a decorrere dall'anno 2010 a 463.723 Euro.**

Tale risparmio è pertanto finalizzato alla parziale attuazione delle economie derivanti dall'applicazione del predetto articolo 1, comma 483 della legge finanziaria per l'anno 2007 e ammontanti a 415 milioni di euro complessivi; di questi, ben 99.123.352 Euro sono stati imputati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge n.78 del 2009 che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione si assegnino alle singole amministrazioni gli obiettivi di risparmio di cui sopra.

La differenza tra la cifra predetta (99.123.352 euro) e il risparmio conseguito con il presente decreto legislativo pari a 98.659.629 a decorrere dall'anno 2010 verrà coperta mediante taglio lineare e proporzionale rispetto a ciascun ente di ricerca del capitolo di funzionamento degli enti di ricerca a disposizione di questo Ministero.



Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

23 NOV 2009

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA" IN  
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2007, N. 165**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 9, 33, sesto comma, 76, 77, primo comma e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente "l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176;

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO l'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ..... ;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



**CAPO I**  
**RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA**

**Articolo 1**  
*(Obiettivi del riordino e definizioni)*

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca; di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, così come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non diversamente disposto, si intendono:

- a) per enti di ricerca, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per Ministro e Ministero, rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) per PNR, il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- d) per PTA, Piano triennale di attività, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo;
- e) per DVS, il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo.

**Articolo 2**  
*(Autonomia statutaria)*

1. Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.

2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea.

**Articolo 3**  
*(Statuti degli enti di ricerca)*

1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto del PNR e degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché



dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività.

2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. f) della legge 27 settembre 2007, n. 165.

3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione degli statuti è attribuita ai consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Articolo 4**

##### *(Finanziamento degli enti di ricerca)*

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui al successivo articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al precedente comma 1, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

#### **Articolo 5**

##### *(Piani triennali di attività – PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS)*

1. In conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività ed elaborano un documento di visione strategica decennale.

2. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei





diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.

3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al precedente comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma Nazionale della Ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico, avvalendosi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell'innovazione.

#### **Articolo 6**

##### *(Regolamenti degli enti di ricerca)*

1. I regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilità, vengono adottati in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

2. I regolamenti del personale prevedono modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere non vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Articolo 7**

##### *(Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti)*

1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo ministeriale.

2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche.



## **Articolo 8**

*(Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca)*

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare:
  - a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;
  - b) tre componenti negli altri casi.
2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

## **Articolo 9**

*(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)*

1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è composto da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane ed uno espressione delle comunità scientifica di riferimento.
2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR può consentire ai dipartimenti interni di svolgere un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale. Il predetto statuto del CNR può altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.
3. In attesa di una riforma organica dell'ASI, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro per la durata di quattro anni, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La composizione del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale.

## **Articolo 10**

*(Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca)*

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione



con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non più di sette componenti.

#### **Articolo 11**

*(Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa)*

1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro:

- tre nominativi per la carica di presidente;
- due nominativi per la carica di consigliere.

3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

#### **Articolo 12**

*(Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca)*

1. Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, tenendo conto delle relative peculiarità, adottano con lo statuto anche le regole di organizzazione e funzionamento.



2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.

3. Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti.

4. Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi nonché specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.

### **Articolo 13**

*(Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale)*

1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento sino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

### **Articolo 14**

*(Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca)*

1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalità ivi previste, predispongono un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

### **Articolo 15**

*(Infrastrutture di ricerca)*

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilità ed internazionalizzazione.



2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalità di cui alla parte II, del titolo III, del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall'articolo 17 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### **Articolo 16**

*(Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio)*

1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.

3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere tengono conto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## **CAPO II**

### **ENTI DI RICERCA DEL SETTORE ISTRUZIONE**

#### **Articolo 17**

*(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione)*

1. L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e di Formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, dal decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
  - a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;



- b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti
- d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;
- f) lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
- g) lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
- h) lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l' ANSAS.

#### **Articolo 18**

*(Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme)*

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
  - a. l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 nel comma 2, primo periodo;
  - b. l'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
  - c. l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.128;
  - d. l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
  - e. l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
  - f. l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
2. Gli organi degli enti in carica o scaduti all'entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla entrata in vigore dei nuovi statuti o comunque fino al completamento delle procedure di nomina.
3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.
4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

